ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO

Art. 3

Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato

Le singole societa' segnalanti comunicano altresi', previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita o al luogo di prestazione di un servizio e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette societa' ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode. (3) Decorso il periodo di cui al comma 1, e' fatto obbligo alla societa' segnalante di comunicare al titolare dell'archivio l'esito del monitoraggio. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresi', anche di iniziativa, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.

Versione in vigore dal 4 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento
Estremi	Legge 17 agosto 2005, n. 166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-sistema-di-prevenzione-delle-frodi-sulle-carte-di/art-3-informazioni-relative-al-rischio-di-frode-che-alimentano-l-archivio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it